



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LAMORGESE  | ALFREDO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO    | SAVERIO  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | DI MATTINA | DOMENICO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 400/2015 depositato il 03/03/2015
- avverso AVV. DI PAGAMEN n° PROT. 27788/RU BENZINA AUTOTR. 2009 contro:  
AG DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

[www.commercialista telematico.com](http://www.commercialista telematico.com)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 400/2015

UDIENZA DEL

05/06/2015 ore 09:30

N°

2327/16

PRONUNCIATA IL:


05 GIU. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

29 SET. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
*Gabriella Mantovella*



Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Dogane di Lecce; avverso l'avviso di pagamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 27788/RU (Cont.n.640/B/2014) datato 29-12-2014 con richiesta, per l'anno 2009 di euro 17.667,40 per I.R.B.A. ritenuta dovuta e non versata per l'anno, di euro 13.250,55 per sanzione commisurata al 75% dell'importo dovuto, di euro 258 per sanzione per violazione del comma 1-art.50-D Lgs.504/95), di euro 544,95 per interessi ed euro 1.060,04 per indennità di mora.

Trattasi di atto emesso per recupero di I.R.B.A. considerata dovuta e non versata durante l'anno 2009 (per 10/12 del periodo annuale) oltre le sanzioni previste dalla L.R. n. 40 del 31-12-2007 e dall'art. 50-D.Lgs.504/95 ed altri accessori.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dell'Ente richiedente e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio l'Ente richiedente, ritenendo legittimo il proprio operato, chiede la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione espone quanto segue.

Violazione dell'art.5-L.212/2000 denominato "informazioni del contribuente"

La legge della Regione Puglia n. 40 formata il 31-12-2007 è entrata in vigore il giorno 1-1-2008 ma alle incombenze riguardanti le informazioni al contribuente quali previste dall'art.5-L.212/2000 la Regione Puglia non ha mai provveduto, così come nessuno (la Regione Puglia o l'Agenzia delle Dogane) ha mai provveduto ad informare il contribuente dell'indirizzo, della attuazione e delle regole dei procedimenti amministrativi inerenti la quota di accisa per IRBA, elementi concordati tra Regione Puglia ed Agenzia delle Dogane ed avviati tra i due Enti con protocollo di intesa formato successivamente alla delibera della giunta regionale n. 1487 del giorno 1° luglio 2008.

L'estrema importanza della introduzione (a partire dal 1-1-2008) di nuovi obblighi di versamenti mensili a carico dei gestori di distributori di carburanti stradali o delle loro società fornitrici del carburante, necessitava di un importante e corretto lavoro di informazione sia per la novità della introduzione, sia per le modalità di esecuzione dei versamenti (per i quali, trattandosi di versamenti da eseguire ogni mese, la prima incombenza era prevista entro il 31-12-2008), sia per le modalità stabilite per tutte le altre notevoli incombenze previste dalla legge regionale e dalle leggi nazionali ad essa collegate e poste a carico del gestore di ogni singolo distributore di carburante stradale o del suo unico fornitore del carburante.


Invero sul punto l'Agenzia delle Dogane ha confermato l'avvenuta regolare pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 184 del 31-12-2007 ed ha ritenuto per questo che siano state rispettati i procedimenti di formazione della legge regionale.

Alcun disconoscimento alla regolarità formale della legge vede la Commissione, ma anche questa pubblicazione citata, avvenuta il 31-12-2007 (nella medesima data di approvazione della legge), è dimostrativa sì del procedimento di urgenza seguito dagli organi preposti, ma anche della impossibilità materiale di conoscere i provvedimenti ed attuarli già dal 1-1-2008 da parte dei destinatari della legge.

La violazione dell'art.5-L.212/2000 è evidente ed è aggravata dalla circostanza che l'inesistenza della diffusione della legge non poteva consentire con immediatezza il rispetto delle nuove e complesse norme riportate nella legge medesima.

Ambiguità del tributo come espressione della volontà regionale

Proprio il fatto che la legge regionale n. 40/2007 è stata approvata il 31-12-2007 e pubblicata nello stesso giorno onde consentire la sua entrata in vigore dal 1-1-2008, dimostra l'ambiguità



Reg. 400/15 f. 2 ---

del tributo individuato nella quota di accisa che dal 1-1-2008 doveva essere incassata dalla Regione Puglia.

E tale ambiguità è dimostrata altresì dalla volontà altalenante della Regione Puglia di rinunciare al tributo (come è avvenuto nell'anno 2009 nel quale anno con Legge Regionale n. 21 del 12-10-2009 ha soppresso l'IRBA) o di reinventarlo (come è avvenuto nell'anno 2011); volontà che qualunque siano state le ragioni a determinarla, ha certamente alimentato la confusione sia negli organi stessi dell'A.F. regionale e statale e sia nell'operato di coloro che erano tenuti rispettare la legge.

#### Soggettivazione passiva della ditta

L'Agenzia delle Dogane di Lecce non ha dimostrato che il soggetto passivo individuato dalla legge fosse il contribuente Solida perché gestore dell'impianto di distribuzione di carburante stradale.

La stessa legge prevede che sono dovuti al pagamento dell'IRBA o il concessionario gestore dell'impianto di distribuzione di carburante stradale o la società petrolifera che è unico fornitore del carburante al concessionario.

Non sono state dimostrate le ragioni della richiesta avviata direttamente all'odierno ricorrente quale concessionario gestore dell'impianto di distribuzione di carburante stradale senza che in via prioritaria e preliminare siano state accertate le condizioni dimostrative che la parte di accisa destinata ad IRBA fosse a carico del concessionario gestore individuato e non della società petrolifera fornitrice unica del carburante all'impianto.

E' evidente che l'incertezza sulla soggettivazione passiva del debitore, non può essere fatta gravare sul soggetto che più facilmente è raggiungibile dagli Enti preposti alle verifiche, Enti che per un principio di rispetto dei diritti di ognuna delle parti che possono essere oggetto del prelievo fiscale, avevano l'onere di eseguire accertamenti preventivi sul punto.

#### Disparità di trattamento tra contribuenti che esercitano la stessa attività

L'IRBA è stata introdotta dalla Regione Puglia con validità per l'anno 2008, poi con Legge Regionale n. 21 del 12-10-2009 è stata abolita. Per l'anno 2010 non vi è stata esistenza dell'IRBA. Con legge regionale n. 19 del 31-12-2010 l'IRBA è stata reintrodotta dal 1-3-2011.

Le diverse leggi succedutesi dal 31-12-2007, tra l'altro, hanno creato disparità di trattamento, senza ragione, tra soggetti che esercitavano la stessa attività ed in ciò è stato certamente violato l'art. 53 della Costituzione sulla capacità contributiva.


#### Tardività delle richieste dell'Agenzia delle Dogane di Lecce

La Regione Puglia e l'Agenzia delle Dogane sono decadute dal diritto di richiesta perché il comma 8) dell'art.3-L.R.40 del 31-12-2007 indica in quattro anni, a pena di decadenza, l'esercizio del potere di controllo da parte degli Enti a ciò preposti.

Nel caso di specie, trattandosi dell'anno 2009, l'invito al pagamento n. 27788/RU con data 29-12-2014 è stato notificato all'odierno ricorrente il 5/1/2015, ben oltre il termine quadriennale previsto dalla stessa legge regionale e per gli Enti preposti ed alla data della notifica dell'invito oggi in esame (5-1-2015) si era già concretizzata la decadenza del loro potere di richiesta. Ed inoltre poiché la legge regionale più volte citata prevede che i versamenti dell'IRBA devono essere eseguiti con periodicità mensile, alla data del 5-1-2015 e per l'anno 2009, era già intervenuta la prescrizione quinquennale del credito.

#### Sanzioni irrogate

\*\*tardivamente in violazione del comma 3)-art.20-D.Lgs.472/97 che prevede la prescrizione del diritto di richiedere le sanzioni oltre cinque anni dall'anno della commessa violazione;



Gen 400/15 f. 2 TRE 2

\*\*illegittimamente in quanto sono state irrogate per intero e secondo ogni singola previsione di legge, due sanzioni inerenti la medesima materia.  
L'operato dell'Agenzia delle Dogane è illegittimo e non può essere.

INESISTENZA di evasione di accisa o di mancato versamento della quota di essa destinata alla Regione Puglia.

In realtà l'art. 3-comma 12 della L.549 del 28-12-1995 prevede testualmente che "a decorrere dal 1° gennaio 1996, una quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione, nella misura di lire 350, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio".

Da tale norma, mai modificata, traspare che la parte di accisa che come versamento mensile dovrebbe essere a carico del concessionario gestore dell'impianto di distribuzione di carburante stradale o della società unica fornitrice del carburante stesso, non è un ulteriore importo di accisa da aggiungere a quella normalmente gravante sul carburante, ma è parte dell'intero importo dell'accisa gravante su ogni litro del carburante che deve essere devoluta direttamente alla Regione che ne ha emesso la specifica legge.

Da ciò deriva non solo che l'odierno ricorrente non ha evaso la quota di accisa che era destinata alla Regione Puglia, ma deriva anche la illegittimità dell'avviso di pagamento emesso a carico del concessionario gestore (o della società petrolifera) perché non risulta da alcuna documentazione del presente procedimento che l'importo della quota di accisa da devolvere in favore della Regione Puglia fosse stata in precedenza defalcata dall'accisa versata alla fonte per ogni litro di benzina agli operatori indicati che devono normativamente operare con "accisa assolta".

Per tutto quanto esposto la Commissione ritiene di dover confermare le richieste del ricorrente secondo quanto specificato in dispositivo.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La SECONDA Sezione della C.T.P. di Lecce, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara:

\*\*non dovuta l'I.R.B.A alla Regione Puglia per l'anno 2009 e richiesta dall'Agenzia delle Dogane di Lecce con atto notificato il 5-1-2015;

\*\*non dovute tutte le sanzioni come comminate ~~.....~~

\*\*non dovuti gli interessi e gli importi per indennità di mora richiesti;

\*\*nullo l'avviso di pagamento n. 27788/RU con data 29-12-2014 ed impugnato;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio in euro quattromila oltre IVA ed accessori e pone le stesse interamente a carico dell'Agenzia delle Dogane di Lecce e da pagare in favore del difensore costituito del ricorrente perché dichiaratosene distrattario.

Deciso il giorno 5/6/2015

Il Giudice Relatore  
(Saverio Carignano)



Il Presidente  
(Alfredo Lamorgese)